

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1961

(72<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

### INDICE

#### Disegni di legge:

«Provvedimenti a favore delle Associazioni della Resistenza» (1469) (D'iniziativa dei senatori Piasenti ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 936, 939
BATTAGLIA	937, 939
CERABONA	938
GIANQUINTO	937
LEPORE, relatore	936, 938
PAGNI	937, 938
SANSONE	937, 938, 939

«Aumento del contributo obbligatorio a carico delle pensioni privilegiate a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio» (1506) (D'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	972, 974
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	973
CARUSO	973
GIANQUINTO	973
SCHIAVONE, relatore	972, 973
ZAMPIERI	973

«Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3» (1508) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 939, 944
ANGELILLI	943, 944
SANSONE	943
TESSITORI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione	942, 943, 944
ZOTTA, relatore	939, 942, 943, 944

«Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza» (1533) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	953, 955
ANGELILLI	955
BATTAGLIA, relatore	953
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	955

«Norme sulla periodicità dei censimenti generali» (1614) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	974
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	974

*La seduta è aperta alle ore 10.*

*Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Cerabona, Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Picurdi, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Zampieri e Zotta.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Ferrari e Turchi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli e Nencioni.*

*Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Tessitori ed i Sottosegretari di Stato per gli affari esteri Russo, per l'interno Bisori e per il turismo e lo spettacolo Helfer.*

**P I C A R D I**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Piasenti ed altri: « Provvedimenti a favore delle Associazioni della Resistenza » (1469)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Piasenti, Parri, Caleffi, Zelioli Lanzini, Ottolenghi, Terracini e Banfi: « Provvedimenti a favore delle Associazioni della Resistenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**L E P O R E**, relatore. Personalmente, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione, ma, dal momento che nella formulazione del testo esiste una sfasatura della quale parlerò in seguito, vorrei innanzitutto chiedere un rinvio della votazione, per studiare una formulazione più esatta.

Con il presente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Piasenti ed altri, si chiedono provvedimenti a favore delle Associazioni della Resistenza che fino ad oggi, pur essendo alcune di esse giuridicamente riconosciute, sono escluse da ogni aiuto e as-

sistenza da parte dello Stato, a differenza non solo delle varie organizzazioni sorte a seguito delle guerre sostenute dal nostro Paese e che uniscono i mutilati, gli invalidi, gli orfani ed i familiari dei caduti, ma anche delle semplici associazioni di arma e di categoria.

Si vuol riparare ad una omissione e ad una disparità di trattamento in atto, perchè non vi è dubbio che, così come lo Stato ha riconosciuto l'obbligo morale di aiutare e di assistere i reduci delle guerre per lo Stato stesso combattute, non può non esservi uguale preoccupazione nei riguardi dei combattenti delle lotte di liberazione che, pur non inquadrati in forze regolari, resero segnalati servizi alla Patria, nonchè nei riguardi dei deportati e superstiti dell'atroce lotta.

È vero che talune delle organizzazioni beneficiano di qualche piccolo provvedimento, ma i proponenti si lagnano che manchi un intervento organico e sistematico, nonostante le necessità, che sono imponenti.

Quanto è stato esposto dai proponenti risponde ad assoluta verità e giustizia, per la qual cosa il disegno di legge va valutato favorevolmente e sarebbe senz'altro accoglibile se non vi fosse qualche dubbio sul modo con il quale si intende provvedere al contributo, perchè, se è vero che il disegno di legge tende a risolvere il problema senza onere per lo Stato, è vero, però, che la formulazione dell'articolo 1 urta contro il sistema adottato per la ripartizione e l'assegnazione degli utili delle lotterie regionali, che si è completamente innovato con la legge 4 agosto 1955, n. 722, oggi in vigore. Infatti, mentre anteriormente l'incasso veniva devoluto ad enti stabiliti dalla legge istitutiva di ciascuna delle lotterie stesse, attualmente l'assegnazione avviene di volta in volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio, delle finanze, dell'interno e del tesoro.

Ora, la formulazione che qui si è usata, che stabilisce, cioè, la corresponsione agli enti in questione di un contributo pari al 30 per cento degli utili, in maniera stabile, cozza contro la dizione della legge, la qua-

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

72ª SEDUTA (20 luglio 1961)

le afferma che gli utili di ciascuna lotteria saranno devoluti ad Enti, aventi finalità sociali, assistenziali e culturali, da indicarsi di volta in volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.

Oltre a questo vorrei far presente che il senatore Pellegrini ha proposto un emendamento con il quale stabilisce che di volta in volta sia devoluta a questi enti una quota non inferiore al 20 per cento.

P A G N I . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, anche come Vicepresidente nazionale di una di queste Associazioni, come il senatore Piasenti, primo firmatario del provvedimento.

Riconosco, d'altra parte, fondate le osservazioni fatte dal relatore, nel senso che è necessario dare una formulazione precisa al testo; di conseguenza, non sarei contrario alla richiesta di rinvio, allo scopo specifico di studiare la formulazione migliore da adottare.

G I A N Q U I N T O . A mio avviso, l'incompatibilità denunciata dal relatore non esiste. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, infatti, stabilisce che gli utili saranno devoluti di volta in volta con decreto del Presidente della Repubblica ad Enti aventi finalità sociali, assistenziali e culturali. Quindi vi è una discrezionalità, di anno in anno, per l'assegnazione di queste somme, rispetto ai singoli enti. Nulla vieta, però, che intervenga un ulteriore provvedimento a stabilire che una parte di questi contributi, vale a dire il 30 per cento, venga assegnata a determinati enti.

S A N S O N E . Il punto giuridico non è questo. Ora ci si riunisce dopo ogni lotteria e, con un decreto particolare, si stabilisce il riparto da farsi. Quindi, per ottenere un coordinamento, si può stabilire che nella ripartizione da farsi dovranno sempre essere considerate quelle determinate associazioni. In tal modo è possibile ottenere un coordinamento tra le due leggi. Questo per quanto riguarda l'articolo 1. L'articolo 2, in-

vece, dovrebbe stabilire che alle associazioni di cui all'articolo 1, sarà assegnato un 20 per cento degli utili. In questa maniera il provvedimento in esame si inquadra nella legge attualmente in vigore, e rimangono al Presidente del Consiglio e alla Direzione delle lotterie le facoltà di cui attualmente godono.

B A T T A G L I A . Personalmente, non comprendo l'urgenza della discussione di questo disegno di legge. Dal momento, infatti, che si è cominciata oggi la discussione di esso al Senato e che dovrà passare, in seguito, alla Camera dei deputati, è chiaro che il suo *iter* non potrà essere ultimato prima delle ferie estive. Di qui la ragione d'essere della mia perplessità circa l'urgenza denunciata nei confronti dell'approvazione del provvedimento in esame.

G I A N Q U I N T O . L'urgenza deriva dal fatto che queste Associazioni non hanno un soldo.

B A T T A G L I A . Questi enti non avranno, comunque, un soldo fino alla fine di settembre, quando ci sarà una determinata lotteria, in base alla quale verranno fatte le ripartizioni degli utili. D'altra parte, nei confronti di questo disegno di legge sono sorte parecchie perplessità, circa la maniera di effettuare il finanziamento, e io confesso di non essere oggi in grado di decidere con cognizione di causa se sia meglio accettare la proposta fatta dal senatore Sansone, quella fatta dal relatore, o quella fatta da uno dei presentatori del disegno di legge, il senatore Parri, attraverso l'emendamento presentato dal senatore Pellegrini. Confesso di non avere un dono di natura che mi permetta di discernere subito il buono dal cattivo e il vero dal falso.

Ecco le ragioni per le quali sono perfettamente d'accordo sulla proposta di rinviare la discussione del disegno di legge in modo che tutti possano nel frattempo decidere quale sia la migliore formulazione da adottare per questo provvedimento.

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

72ª SEDUTA (20 luglio 1961)

P A G N I . Ho già espresso la mia opinione nettamente favorevole nei confronti del disegno di legge, e ho già dichiarato di associarmi alla proposta di rinvio della discussione. Vorrei, ora, pregare il nostro Presidente di mettere questa proposta di legge all'ordine del giorno delle prime sedute della ripresa dei lavori del Parlamento.

S A N S O N E . Vorrei leggere la formulazione esatta dei due articoli con i quali sostituirei il testo in discussione, in modo da consentire la valutazione quando il disegno di legge verrà nuovamente esaminato dalla Commissione.

L'articolo 1 suonerebbe così:

« Nella devoluzione da farsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, saranno sempre indicati le seguenti associazioni:

- 1) Associazione nazionale partigiani di Italia;
- 2) Associazione nazionale ex internati;
- 3) Associazione nazionale reduci dalla prigionia e dall'internamento;
- 4) Federazione italiana volontari della libertà;
- 5) Federazione italiana associazioni partigiane;
- 6) Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti;
- 7) Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti ».

Seguiranno, naturalmente, poi i nomi di tutti gli enti e le Associazioni che si riterrà opportuno includere nella ripartizione. In tal modo restano intatti i poteri del Presidente del Consiglio. L'articolo 2, invece, sarebbe del seguente tenore:

« Nello stabilire le quote degli utili da attribuire a ciascun Ente ai sensi del secondo capoverso del citato articolo 3 della legge 4 agosto 1955, sarà stabilito che un 20 per cento degli utili globali da ripartire siano devoluti agli Enti di cui all'articolo 1 ».

È chiaro, pertanto, che il rimanente degli utili può essere devoluto a qualsiasi Associazione, ma che il 20 per cento deve essere

sempre devoluto agli Enti ed alle Associazioni citate. In questa maniera il disegno di legge in esame viene ad essere complementare alla legge 4 agosto 1955.

L E P O R E , *relatore*. Volevo far presente che in un primo tempo erano elencati un gran numero di Enti, tra i quali l'Opera nazionale maternità e infanzia, la Croce Rossa, ed altri ancora, e che proprio su proposta delle sinistre i nomi di essi vennero cancellati. Ora, a quanto pare, si cambia sistema.

S A N S O N E . Infatti, in un primo tempo, erano indicati tali Enti e il testo del disegno di legge fu modificato anche su nostra richiesta. Oggi, però, si tratta di devolvere ad Enti determinati solo un 20 per cento degli utili, mentre il restante 80 per cento sarà ripartito secondo il criterio che crederà opportuno stabilire il Presidente del Consiglio.

C E R A B O N A . Con la proposta avanzata non si modifica il provvedimento, ma vi si introduce solo una riserva.

Non si cambia infatti nulla nella ripartizione della somma, solo si fa la riserva di una quota, e non è detto che non si possa fare un nuovo provvedimento in questo senso.

Non capisco pertanto perchè l'onorevole relatore sostenga che questa riserva non si può fare mantenendo l'attuale provvedimento.

L E P O R E , *relatore*. Non si può fare perchè si cambierebbe tutta l'impostazione del provvedimento, in quanto precedentemente è stata presentata una formulazione del tutto diversa da quella ora voluta.

C E R A B O N A . Quella che si vuole fare è una cosa serissima e legale; in una determinata legge sopravviene una disposizione che non è in opposizione con il suo disposto, ma ammette una riserva di una certa quota.

In definitiva si dice: continuate pure a dare le assegnazioni come disposto, ma ba-

date che si deve riservare una certa quota da devolvere a vantaggio di determinate categorie; facendo questo non credo che si smantelli, come si è detto, tutto il disegno di legge.

In che cosa si vede contraddizione?

Perchè se poi non si vuole approvare il provvedimento, allora è un altro discorso!

**B A T T A G L I A .** Devo dire che il discorso del senatore Cerabona trova fondamento in quanto detto dal senatore Sansone, il quale ha presentato a sua volta un emendamento scaturito dalle perplessità dell'onorevole relatore.

Questi, infatti, dicendo che sarebbe bene approvare il provvedimento con l'emendamento del senatore Sansone, ha finito con l'ammettere che in esso c'è qualcosa che non va.

Secondo la proposta avanzata, si dovrebbe assegnare una « legittima » a determinati Enti, lasciando il resto della somma a disposizione del Consiglio dei Ministri che ne potrebbe decidere come vuole.

Bisogna considerare che il legislatore, nell'assegnare una legittima, non deve fare distinzioni tra figli e figliastri, ma deve guardare al problema in modo panoramico, seguendo una certa proporzione.

Mi pare pertanto che sarebbe opportuno approfondire lo studio di questo disegno di legge, e per questo propongo il rinvio della discussione.

**S A N S O N E .** Concordo sul rinvio, purchè nella nuova formulazione del provvedimento si tenga conto dell'emendamento da me presentato.

**P R E S I D E N T E .** Fermo restando il fatto che siamo tutti d'accordo circa la fondatezza e l'opportunità del provvedimento, sono state avanzate perplessità tali, che mi pare giustifichino la proposta del senatore Battaglia.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (1508) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**Z O T T A , relatore.** Onorevoli senatori, il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione concerne essenzialmente:

lo sviluppo a ruolo aperto nelle prime tre qualifiche nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

l'istituzione della terza qualifica nei ruoli aggiunti;

il conferimento a promozioni in soprannumero nella qualifica terminale delle carriere sopraindicate.

Un punto del provvedimento degno di rilievo, e per il quale sono pervenute istanze da molte parti, è costituito dall'articolo 2.

Pertanto, l'emendamento che propongo prevede che le promozioni per merito comparativo a direttore di divisione siano compiute trimestralmente, a norma dell'articolo 147, primo comma, del testo unico, anzichè a fine d'anno in concomitanza con lo espletamento del concorso speciale per esami.

Questa modifica si rende necessaria, in quanto l'attuale norma è apparsa in contrasto con le esigenze dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti, senza attendere la fine dell'anno, e lesiva delle legittime aspirazioni del personale in possesso dei requisiti richiesti.

Do pertanto lettura dell'emendamento aggiuntivo da me proposto al provvedimento in discussione:

« L'articolo 166 del testo unico è sostituito dal seguente:

*Art. 166 (Promozione a direttore di divisione).* — La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:

1) scrutinio per merito comparativo, nel limite di quattro quinti dei posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

2) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano, entro il 31 dicembre, un anno di anzianità nella qualifica.

Le promozioni mediante scrutinio per merito comparativo possono essere conferite durante l'anno, detraendo i posti da riservare al concorso speciale per esami.

Il concorso speciale per esami è tenuto una volta all'anno per un numero di posti commisurato a un quinto del totale dei posti resisi disponibili nell'anno. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero.

Entro il mese di settembre, deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati i termini di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione, nonché il numero dei posti conferibili, con riserva di rideterminare il numero stesso, qualora dopo la data del bando ed entro il 31 dicembre si verificano nuove vacanze.

Nel mese di dicembre di ogni anno devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale; nello stesso mese deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilità di posti, uno scrutinio per merito comparativo, oltre a quelli eventualmente già effettuati, al quale sono ammessi i direttori di sezione, che al 31 dicembre maturino tre anni di anzianità nella qualifica.

Ove non sia stato possibile bandire il concorso speciale per esami, in applicazione dei precedenti comma, tutti i posti disponibili al 31 dicembre sono conferiti mediante lo scrutinio per merito comparativo, da tenere nello stesso mese.

Le promozioni conferite mediante il concorso speciale per esami e mediante lo scrutinio per merito comparativo, tenuto nel mese di dicembre, hanno effetto dal 1° gennaio successivo. I vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio predetto, ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso, ferma restando la decorrenza prevista dal presente comma ».

Continuando ora nell'esame del provvedimento in discussione, l'articolo 3 prevede l'istituzione della terza qualifica nei ruoli aggiunti di tutte le categorie impiegatizie, in concordanza con la nuova disciplina relativa allo sviluppo a ruolo aperto prevista dalla legge 19 ottobre 1959, n. 928, e dai precedenti articoli 1 e 2 per le prime tre qualifiche delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale dei ruoli ordinari.

In relazione alla istituzione della terza qualifica nei ruoli aggiunti, può ora affermarsi che, attraverso una graduale evoluzione della legislazione, il personale non di ruolo ha conseguito, oltre alla stabilità ed alla sicurezza nel posto, anche la quasi parità di trattamento col personale dei ruoli ordinari per le prime tre qualifiche, e la uguale possibilità di accesso agli esami di concorso per le promozioni alle qualifiche superiori.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del terzo coefficiente di stipendio a favore degli impiegati locali del Ministero degli affari esteri, attualmente inquadrati in un ruolo speciale transitorio ad esaurimento ai sensi della legge 30 giugno 1956, n. 775, e stabilisce la loro equiparazione gerarchica e di carriera al personale dei ruoli aggiunti.

Propongo la soppressione del secondo comma, concernente gli assistenti, i coadiutori, gli aggiunti di cancelleria e i subalterni. La materia esaminata più a fondo in tutti i

suoi aspetti potrà formare oggetto di apposito disegno di legge.

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano *ex novo* il passaggio dai ruoli aggiunti ai ruoli ordinari delle carriere esecutive e del personale ausiliario.

Secondo l'attuale disciplina, contenuta negli articoli 345, 346, 347 del testo unico, il personale dei ruoli aggiunti della carriera esecutiva ed ausiliaria può essere inquadrato soltanto nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli ordinari.

Con la modifica proposta, l'inquadramento avviene nella corrispondente qualifica del ruolo ordinario, nel limite di un terzo dei posti disponibili a partire dalla terza qualifica.

Tale soluzione, oltre a rappresentare una rilevante agevolazione di carriera, determina nel tempo la contrazione della spesa, per effetto del graduale esaurimento del contingente del personale dei ruoli aggiunti.

Si è voluto precisare che il terzo dei posti del ruolo ordinario è attribuito al personale dei ruoli aggiunti con maggiore anzianità a partire dalla qualifica più elevata sia perchè tale percentuale è calcolata sulla dotazione organica complessiva delle prime tre qualifiche del corrispondente ruolo ordinario, sia perchè, per il conseguimento della seconda qualifica dei ruoli aggiunti, si richiede una maggiore anzianità rispetto a quella delle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario, per cui appare equo e razionale tenere conto dell'anzianità acquisita nei ruoli aggiunti ai fini del trasferimento nella corrispondente qualifica del ruolo ordinario.

Poichè il personale dei ruoli aggiunti fruitisce dello stesso trattamento economico del personale del corrispondente ruolo ordinario, con l'articolo 7 si esclude che in caso di passaggio nel ruolo ordinario il personale abbia diritto allo stipendio immediatamente superiore, essendo l'unica ipotesi configurabile quella della conservazione del trattamento economico in godimento.

Con l'articolo 8 si colma una lacuna riscontratasi nell'articolo 352 del testo unico, concernente la riserva di posti in favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Il quarto comma di tale articolo è stato integrato con le parole « o per rinuncia alla nomina », per modo che la disciplina relativa ai posti riservati a detto personale che rimanessero non coperti nei casi di « mancanza di aspiranti » viene ad essere più completa in quanto aggiunge l'ipotesi della « rinuncia alla nomina » che l'esperienza ha dimostrato essere la più facile a verificarsi e la più dannosa alle esigenze della Amministrazione.

Con l'articolo 9 viene apportata una modifica sostanziale all'articolo 147 del testo unico nel senso che si stabilisce a carico dei Consigli di amministrazione l'obbligo della motivazione in ordine al conferimento in tutto od in parte dei posti disponibili per promozione. Tale modifica risponde a criteri di giustizia, in quanto limita il potere discrezionale dei Consigli di amministrazione nella delicata materia delle promozioni.

Con gli articoli 10, 11 e 12 viene esteso al personale della carriera di concetto ed esecutiva il beneficio, previsto dall'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, della retrodatazione della promozione e della esenzione dall'esame di promozione alla qualifica superiore.

L'articolo 13 prevede che gli impiegati che anteriormente alla entrata in vigore della legge abbiano ottenuto la nomina in ruolo organico possano richiedere, se più favorevole, il collocamento nei ruoli aggiunti.

La disposizione si è resa necessaria per tutelare la posizione del personale transitato nei ruoli organici in relazione alla istituzione della terza qualifica nei ruoli aggiunti prevista dal precedente articolo 3.

Gli articoli dal 14 al 21 prevedono, analogamente a quanto è stato stabilito per il personale della carriera direttiva dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, il conferimento di promozioni in soprannumero all'ultima qualifica dei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Poichè l'applicazione della citata norma ha dato luogo a vari inconvenienti, soprattutto per la difficoltà di utilizzazione negli uffici periferici dei nuovi promossi a dispetto generale in eccedenza al numero previsto dalle tabelle organiche, si è ritenuto necessario

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

72ª SEDUTA (20 luglio 1961)

stabilire la percentuale dei posti da conferire in soprannumero nella misura del 27 per cento per un triennio.

Ciò anche per la considerazione che alle qualifiche delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliaria corrispondono specifiche funzioni nettamente distinte dalle qualifiche inferiori, e che il personale di tali carriere è destinato prevalentemente a prestare servizio negli uffici periferici, per cui gli inconvenienti sopra indicati, derivanti dal conferimento in soprannumero delle promozioni, per la loro vastità e portata inciderebbero ancor più gravemente sul buon funzionamento delle Amministrazioni dello Stato.

Con l'articolo 22, allo scopo di rendere applicabile al personale degli Archivi di Stato il beneficio della promozione in soprannumero previsto dalla legge n. 928 del 1959, si prescinde dalla vacanza nelle sedi di soprintendenza e di direzione degli Archivi.

Con il secondo comma si prevede che nei confronti del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi, passato nelle carriere speciali con la legge 29 giugno 1960, si applica la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

L'articolo 23, nell'interesse delle Amministrazioni di esaurire il contingente del personale non di ruolo e in accoglimento delle giuste aspirazioni del personale, riapre i termini per la presentazione delle domande di inquadramento nei ruoli aggiunti.

L'articolo 24 elimina una grave sperequazione verificatasi a danno del personale già salariato inquadrato nelle categorie impiegate da data anteriore all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Si concede anche a questi impiegati uno stipendio non inferiore a quello che avrebbero percepito se fossero rimasti salariati, analogamente a quanto è stato stabilito dall'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, numero 324, nei confronti dei salariati passati all'impiego successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge n. 67.

L'articolo 25 esclude dalla applicabilità della legge soltanto il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunica-

zioni e dei Monopoli di Stato, il disegno di legge negli articoli dal 25 al 33, contiene norme di adattamento trattandosi di ruoli che hanno una struttura diversa da quella stabilita in via generale dal testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 35 concerne la copertura. La indicazione contenuta nel testo pervenuto dalla Camera non può considerarsi valida agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, trattandosi di spesa ordinaria a carattere continuativo della quale non è possibile prevedere alcun recupero, nè alcuna corrispondenza nella parte attiva del bilancio.

Per facilitare l'ulteriore corso del provvedimento, propongo di accogliere la soluzione indicata dalla 5ª Commissione, cioè di ripristinare nell'articolo 35 l'indicazione della copertura finanziaria già contenuta nell'articolo 31 del testo governativo; l'articolo dovrebbe pertanto essere sostituito dal seguente: « All'onere annuo di tre miliardi di lire, derivante dalla applicazione della presente legge, sarà provveduto per l'esercizio finanziario 1961-62 con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti da riforme fiscali dei contratti assicurativi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Spero di aver chiarito nelle sue linee principali il problema e mi auguro che la Commissione voglia approvare il provvedimento in esame.

**T E S S I T O R I**, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Intervengo quasi per una mozione d'ordine.

Questo provvedimento è vivamente atteso dalle categorie interessate e il testo pervenutoci dalla Camera mi sembrava fosse ben accetto a tutti; ora però è intervenuta la proposta del senatore Zotta circa l'articolo 2, della quale solo oggi giungo a conoscenza.

**Z O T T A**, *relatore.* Faccio presente che l'emendamento da me proposto costituiva l'articolo 2 del testo presentato dal Governo alla Camera.



1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

72ª SEDUTA (20 luglio 1961)

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. La Camera ha creduto opportuno formulare diversamente questo articolo e il Governo è stato d'accordo.

Fino a questo momento mi risultava che due erano gli scogli da superare prima di approvare questo provvedimento.

Il primo intralcio sarebbe costituito dal secondo comma dell'articolo 4, che si riferisce ai così detti impiegati locali del Ministero degli esteri — emendamento approvato alla Camera su proposta dell'onorevole Cappugi — e la presenza del Sottosegretario Russo sta a dimostrare che tale questione interessa il Ministero che rappresenta, il quale vorrebbe raggiungere un accordo, eliminando da questo provvedimento il comma in questione per farne oggetto di altro disegno di legge.

Secondo ostacolo all'approvazione del testo pervenutoci dalla Camera, sarebbe costituito dalle disposizioni relative alla copertura finanziaria; secondo quanto stabilito dall'altro ramo del Parlamento si sarebbe dovuto provvedere alla maggiore spesa con operazioni di movimento di capitale, ma questa formula non è stata accettata dalla 5ª Commissione del Senato, in quanto tecnicamente e sostanzialmente non stabilisce e non assicura alcuna copertura.

La Commissione finanze e tesoro ha invece proposto, come ha detto lo stesso relatore, un'altra dizione dell'articolo 35 che rispetta quanto richiesto dall'articolo 81 della Costituzione.

Vorrei a questo punto pregare la Commissione di varare il provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera con le due sole modifiche accennate: soppressione del secondo comma dell'articolo 4 che riguarda la categoria degli impiegati locali, e sostituzione dell'articolo 35 relativo alla copertura.

Se così si facesse soddisferemmo le esigenze e le vivissime aspettative soprattutto di coloro che costituiscono i ruoli aggiunti, mentre se il senatore Zotta insistesse nello emendamento presentato all'articolo 2 sarei costretto a pregare la Commissione di rinviare la discussione per darmi il tempo di esaminare la questione.

In questo momento, infatti, non potrei pronunciarmi nè positivamente nè negativamente, mentre può anche darsi che la proposta avanzata possa essere in futuro presa in considerazione.

SANSONE. Anche noi dovremmo analizzarlo.

ANGELILLI. Onorevole Presidente. Mi associo alla richiesta fatta dal relatore, tendente ad inserire nel nuovo testo l'articolo 2, che, come ha ricordato il senatore Zotta, fu stralciato dal testo presentato alla Camera dei deputati, dal momento che si ritenne che, effettivamente, la dizione del disegno di legge non riguardasse anche tutto il complesso problema degli impiegati.

Ora però che il disegno di legge è stato emendato e modificato, e che il titolo stesso del provvedimento è stato modificato, troverei giusto tornare a inserire questo articolo 2 che fu proposto dal Governo e che corrisponde ad un'esigenza e a una necessità veramente esistenti. Effettivamente, non è giusto lasciare fino alla fine di settembre in una situazione di disagio coloro che hanno già maturato il diritto ad una promozione.

Capisco il significato delle osservazioni fatte dal ministro Tessitori, ma credo che egli debba rendersi conto dell'esigenza e della necessità di questo emendamento, tanto è vero che non si è dichiarato contrario. Del resto, l'emendamento, che sono lieto sia stato ripresentato dal relatore, corrisponde a quello che il Governo aveva inteso proporre al Parlamento.

Chiedo, pertanto, alla Commissione di voler considerare la necessità e l'urgenza di andare incontro alle giuste aspettative della categoria.

ZOTTA, *relatore*. Credevo di rendere un omaggio al Governo, presentando questo emendamento, ma dal momento che il Governo non vi insiste, il relatore non ha alcuna difficoltà a ritirarlo.

ANGELILLI. Il Governo non si è dichiarato contrario all'emendamento pro-

posto, ma ha soltanto chiesto un po' di tempo per approfondire la questione.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe anche, come è già stato fatto altre volte, formulare un disegno di legge a parte, a sè stante, riguardante questa questione.

**ZOTTA, relatore.** Ritengo che, se siamo tutti d'accordo sulla posizione assunta dal Governo, non ci resti che procedere alla votazione del disegno di legge.

**TESSITORI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.** Fosso assicurare il senatore Angelilli che, del suo desiderio di riprodurre il testo governativo, che alla Camera non è stato approvato, sarà senz'altro tenuto conto. Dal momento che ci troviamo su un terreno in continuo movimento, nessuno resterà sorpreso se tra breve tempo verrà presentato un altro piccolo disegno di legge, relativo al punto indicato dal senatore Angelilli.

**ANGELILLI.** Dopo le dichiarazioni rese dal ministro Tessitori, non insisto nell'emendamento, anche perchè il disegno di legge è vivamente atteso dalle categorie interessate, e non vorrei con la mia insistenza ritardarne l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli articoli 174, 175, 183, 184, 191 e 192 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

**Art. 174. (Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario).** — «I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qua-

lifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico».

**Art. 175. (Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario).** — «La promozione a segretario aggiunto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica».

**Art. 183. (Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto).** — «I posti di archivista, applicato ed applicato aggiunto, e qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico».

**Art. 184. (Promozioni ad applicato e ad archivista).** — «La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo, che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

**Art. 191. (Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente).** — «I posti di usciere capo, usciere ed inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico».

**Art. 192. (Promozione ad usciere e ad usciere capo).** — «La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)72<sup>a</sup> SEDUTA (20 luglio 1961)

abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta ».

(È approvato).

#### Art. 2

Qualora particolari ordinamenti stabiliscano, ai fini delle promozioni alle qualifiche indicate nell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e nell'articolo 1 della presente legge, anzianità minime di servizio diverse da quelle ivi prescritte, le promozioni a ruolo aperto sono conferite con l'osservanza delle speciali disposizioni.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 344 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 344. (*Ruoli aggiunti*). — « I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:

per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate;

per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate;

per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista, o equiparate;

per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico, o equiparata.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni tre per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma.

Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni per le carriere esecutive.

La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

(È approvato).

#### Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775, sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti dall'articolo 10 della legge stessa:

1) agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325;

2) ai coadiutori, dopo tre anni dalla attribuzione del trattamento di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;

3) agli aggiunti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202;

4) ai subalterni, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159.

Gli assistenti, i coadiutori, gli aggiunti di cancelleria ed i subalterni appartenenti al ruolo speciale di cui al precedente comma, ferme restando le particolari disposizioni contenute nella legge 30 giugno 1956, n. 775, sono equiparati al personale dei ruoli aggiunti di cui alla parte quarta, titolo 1<sup>o</sup>, dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e si considerano appartenenti rispettivamente alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, nonchè alla qualifica della carriera di appartenenza alla quale è annesso il coefficiente retributivo ad essi spettante in base al precedente comma.

Ricordo agli onorevoli colleghi che il relatore ha proposto a questo articolo un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma; tale emendamento è stato accolto dal Governo.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 5.

L'articolo 345 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 345. (*Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive*). — « Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponi-

bili nella dotazione organica unica delle qualifiche di archivista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, è conferito, almeno una volta all'anno, al personale di pari qualifica dei corrispondenti ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, a partire dalla qualifica più elevata, semprechè a giudizio del Consiglio di amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

Il personale di cui al comma precedente è iscritto nei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati presenti, con l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori.

Il personale inquadrato nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta ».

(È approvato).

#### Art. 6.

L'articolo 346 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 346. (*Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario*). — « Con le modalità di cui ai due primi commi dell'articolo 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti.

Ai fini della promozione alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 345 ».

(È approvato).

#### Art. 7.

L'articolo 347 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 347. (*Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli organici*). — « Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto ».

(È approvato).

#### Art. 8.

Il quarto comma dell'articolo 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I posti riservati che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi ».

(È approvato).

#### Art. 9.

L'articolo 147 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 147. (*Adunanze del Consiglio di amministrazione*). — « Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente ».

(È approvato).

#### Art. 10.

Le promozioni a segretario, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno conferite, in applicazione della legge stessa, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto o nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:

1) idonei nei concorsi per merito distinto;

2) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'articolo 370 dello statuto stesso, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 11.

Le promozioni ad archivista, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno conferite, in applicazione della legge stessa, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e

dall'articolo 363 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:

- 1) idonei nei concorsi per esame;
- 2) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo archivistista, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'articolo 371 dello statuto stesso, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 12.

Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto la nomina in ruolo organico, possono chiedere entro 90 giorni dalla data predetta, il ricollocamento nei ruoli aggiunti con riconoscimento, a tutti gli effetti, dell'anzianità complessiva di servizio prestata nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

(È approvato).

#### Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche al personale delle carriere per le quali speciali disposizioni prevedevano i concorsi per esame, indicati nei citati articoli, ai fini della promozione a qualifiche diverse.

(È approvato).

#### Art. 14.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi della dotazione organica di segretario principale e segretario capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- non più del 10 per cento nel primo anno;
- non più del 9 per cento nel secondo anno;
- l'8 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.

(È approvato).

#### Art. 15.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivistista capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero nel limite del 27 per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di primo archivistista ed archivistista capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- non più del 10 per cento nel primo anno;
- non più del 9 per cento nel secondo anno;
- l'8 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.

(È approvato).

## Art. 16.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a commesso capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di commesso capo e di commesso, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- non più del 10 per cento nel primo anno;
- non più del 9 per cento nel secondo anno;
- l'8 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.

(È approvato).

## Art. 17.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad agente tecnico capo, o qualifiche equiparate, del personale ausiliario tecnico, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti previsti in organico computando per intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- non più del 10 per cento nel primo anno;
- non più del 9 per cento nel secondo anno;
- l'8 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.

(È approvato).

## Art. 18.

Qualora nei ruoli organici delle carriere indicate negli articoli 14, 15, 16 e 17 le qualifiche più elevate non coincidano con quelle ivi previste, il soprannumero del 27 per cento, ai fini della promozione alla qualifica finale, viene computato sulla dotazione organica delle due qualifiche più elevate.

(È approvato).

## Art. 19.

Le percentuali di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 vanno calcolate sulla base delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, o stabilite, anche successivamente, in attuazione di leggi di delegazione anteriori alla data suddetta.

(È approvato).

## Art. 20.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge, sono assorbiti, a decorrere dalla fine del triennio, con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

In corrispondenza dei soprannumeri, di cui al comma precedente, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della legge 19 ottobre 1959, numero 928, sono assorbiti dagli aumenti di organico stabiliti da successive leggi; analogamente sono assorbiti i posti in soprannumero che risultino dall'applicazione della presente legge.

(È approvato).

## Art. 21.

Ove i posti in soprannumero, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e dalla presente legge, vengano con-

feriti ad impiegati che già si trovano nella posizione di soprannumerari, non si procede all'accantonamento del corrispondente numero dei posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.

(È approvato).

#### Art. 22.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva degli Archivi di Stato, per le promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2<sup>a</sup> classe e di direttore capo di 2<sup>a</sup> classe si prescinde dalla vacanza nelle sedi di soprintendenze e di direzione degli Archivi indicati nell'allegato 2 della tabella A, annessa alla legge 13 aprile 1953, n. 340.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, si applicano al personale della carriera direttiva speciale di cui alla legge 29 giugno 1960, n. 659, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 23.

Gli impiegati non di ruolo, comunque denominati, assunti in conformità a disposizioni di legge, sono collocati nei ruoli aggiunti con decorrenza in ogni caso non anteriore al 5 giugno 1955, con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme.

La domanda per il collocamento deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del compimento delle anzianità richieste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o da quella di entrata in vigore della presente legge qualora la predetta anzianità sia già maturata.

Il relativo provvedimento è disposto dall'Amministrazione entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla

categoria di impiego non di ruolo cui il personale appartiene e con effetto dalla data alla quale venga maturata la prescritta anzianità. A parità di tale anzianità si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

#### Art. 24.

La disposizione di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, si applica, con la decorrenza prevista nel comma stesso, anche al personale già salariato e inquadrato nelle categorie impiegate di ruolo e non di ruolo anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

(È approvato).

#### Art. 25.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, la presente legge si applica anche al personale delle Aziende autonome dello Stato, escluso quello dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 26.

Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge si applicano anche al personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F e L dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

In corrispondenza del soprannumero, che consegue alla applicazione delle disposizioni del precedente comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli di cui alle tabelle G e M dello stesso allegato I alla citata legge n. 119.

(È approvato).



## Art. 27.

I posti in organico di cui alle tabelle annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per le prime tre qualifiche del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, dei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, del ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva, e del ruolo del personale d'anticamera della carriera ausiliaria, nonché per le prime due qualifiche del ruolo degli interpreti-traduttori della carriera di concetto, del ruolo del personale tecnico e di dattilografia della carriera esecutiva, e di quello del personale di vigilanza della carriera ausiliaria, sono costituiti in dotazione organica unica per ciascun ruolo.

(È approvato).

## Art. 28.

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità, previsti dal n. 2), lettera b), dell'articolo 8 e dal n. 2) dell'articolo 9, nonché il concorso per esame previsto dal n. 2) dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, vengono sostenuti, rispettivamente, per le promozioni a ispettore amministrativo, a revisore, a perito principale di 2<sup>a</sup> classe, a capo tecnico di 2<sup>a</sup> classe od a computista, anziché per le qualifiche previste negli articoli sopra citati. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera c) del n. 2) dell'articolo 8 ed al n. 3) degli articoli 9 e 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

L'anzianità richiesta per la partecipazione ai predetti esami è quella stabilita dalle disposizioni del testo unico per le promozioni alle qualifiche corrispondenti a quelle indicate nel precedente comma.

I concorsi e gli esami di avanzamento alle qualifiche di cui al primo comma si effettuano, secondo i programmi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844, per ciascun ruolo.

Per le promozioni a consigliere e a vice ispettore amministrativo, a ragioniere e a

primo ragioniere, a perito aggiunto di 1<sup>a</sup> classe e a perito, a capo tecnico aggiunto, ad applicato ed a primo applicato, ad usciere e ad usciere capo si applicano le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le promozioni alle qualifiche corrispondenti.

(È approvato).

## Art. 29.

Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di vice ispettore amministrativo, possono conseguire la promozione alla qualifica superiore mediante:

a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) concorso per merito distinto o esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 164 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando abbiano compiuto rispettivamente, almeno nove o undici anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto, nella qualifica di vice ispettore amministrativo, tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni a ispettore amministrativo, da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo, sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che, ai sensi del precedente primo comma, lettera a), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero dei vice direttori amministrativi, dei consiglieri e dei vice consiglieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli impiegati che conseguono la promozione a vice ispettore amministrativo, in applicazione della presente leg-

ge, e che abbiano riportato l'idoneità nel concorso di merito distinto per la promozione alla qualifica anzidetta.

Le promozioni a vice ispettore amministrativo, conferite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante esami di concorso per merito distinto o esame di idoneità, e quelle che saranno conferite, in applicazione della presente legge, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi stessi, hanno la medesima decorrenza, se più favorevole, con esclusione degli effetti economici, attribuita ai vincitori dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità di servizio utile.

Gli impiegati di cui al precedente comma possono partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica di ispettore amministrativo, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 30.

Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di primo ragioniere o di perito, possono conseguire la promozione rispettivamente a revisore o perito principale di 2<sup>a</sup> classe mediante:

- a) scrutinio per merito comparativo;
- b) concorso per merito distinto o esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 176 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dall'anzianità.

Le promozioni da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che, ai sensi del precedente comma, lettera a), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero degli impiegati delle prime tre qualifiche dei rispettivi ruoli, che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli impiegati che conseguono la promozione a primo ragioniere o a perito, in applicazione della presente legge, e che abbiano riportato l'idoneità nel concorso di merito per la promozione alle qualifiche anzidette.

(È approvato).

#### Art. 31.

Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di capo tecnico aggiunto o di primo applicato, alla quale siano pervenuti mediante esame di avanzamento, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione, rispettivamente, a capo tecnico di 2<sup>a</sup> classe o a computista, quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(È approvato).

#### Art. 32.

Nei ruoli aggiunti di cui alla tabella P annessa alla legge 23 dicembre 1956, numero 1417, sono istituite le seguenti qualifiche:

primo ragioniere (coefficiente 271) e perito (coefficiente 271), rispettivamente, nel ruolo del personale amministrativo e in quello del personale tecnico della carriera di concetto;

capo tecnico aggiunto (coefficiente 202), per le branche coltivazione tabacchi, manifatture tabacchi e sali e chinino, nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva;

primo applicato (coefficiente 202), nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva;

agente di controllo di 1<sup>a</sup> classe (coefficiente 163), nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza;

usciera capo (coefficiente 159), nel ruolo del personale ausiliario di anticamera.

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

72ª SEDUTA (20 luglio 1961)

Le promozioni a primo ragioniere e a perito sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni a capo tecnico aggiunto, a primo applicato e ad agente di controllo di 1ª classe sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, almeno cinque anni di effettivo servizio.

La promozione ad usciere capo è conferita a ruolo aperto per merito assoluto agli uscieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

(È approvato).

#### Art. 33.

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità, già indetti dall'Azienda dei monopoli di Stato per la promozione a vice ispettore amministrativo, a primo ragioniere e a perito, saranno portati a termine, qualora le prove scritte siano state già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative promozioni avranno decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal giorno precedente a tale data.

(È approvato).

#### Art. 34.

La presente legge si applica con decorrenza dal 1º luglio 1961.

(È approvato).

#### Art. 35.

All'onere annuo di lire 3 miliardi e 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà per l'esercizio finanziario 1961-62, con operazioni di movimento di capitali.

Ricordo agli onorevoli colleghi che il relatore ha proposto di sostituire l'articolo in esame con il seguente:

« All'onere annuo di 3 miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti da riforme fiscali dei contratti assicurativi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vice brigadieri del Corpo della guardia di pubblica sicurezza » (1533) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B A T T A G L I A , *relatore*. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ha, innanzitutto il vantaggio di avere tre pareri favorevoli, e precisamente quelli della 2ª, della 4ª e della 5ª Commissione. Da ciò si può dedurre che la situazione di questi militari è un po' « angustata, e infatti, fino al momento attuale, lo stato dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è disciplinato da un complesso di norme di natura marginale e anche particolare.

Per dimostrare tale numerosa complessità basta ricordare che, in effetti, la situazione di questi militari è disciplinata dal Regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dalla legge 1° settembre 1940, n. 1373, e dalla legge 9 aprile 1953, n. 305, dal decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 112, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 20 dicembre 1947, n. 1610, dalle leggi 23 marzo 1956, n. 185, e 30 luglio 1959, n. 694, dal decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, dalla legge 15 novembre 1952, n. 2379, dalla legge 9 aprile 1953, n. 306, dalla legge 11 marzo 1955, n. 85, dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, dalla legge 7 febbraio 1958, n. 43, e dalla legge 27 marzo 1959, n. 515.

Tale complessità e frammentarietà di norme non potevano non creare, come in effetti, hanno creato, una serie di difficoltà. Dall'insieme di tali norme, infatti, non è possibile desumere, per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, alcuna delle garanzie normalmente previste per altre categorie di dipendenti dello Stato.

Di qui la ragion d'essere del disegno di legge in esame che, come si evince dalla relazione governativa, si concreta nella necessità di regolare la posizione dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in modo compiuto e organico, con norme di stato giuridico, dirette ad attribuire a questa benemerita categoria una condizione giuridica precisa, cioè uno stato giuridico nel significato che viene dato a tale termine, che ponga distintamente in evidenza diritti e doveri.

La relazione governativa fa numerose altre considerazioni, alle quali il relatore si associa incondizionatamente, volendo soltanto significare che il disegno di legge, nei suoi molteplici articoli, comprende dieci punti fondamentali, che sono i seguenti:

1) creazione di un rapporto stabile di impiego per i militari di truppa che hanno ultimato la seconda rafferma triennale;

2) integrazione del nuovo istituto del servizio continuativo con particolari norme concernenti l'aspettativa, la sospensione dall'impiego e la cessazione dal servizio;

3) regolamentazione dello stato dei militari di truppa in congedo;

4) revisione organica e completa della materia relativa ai provvedimenti disciplinari di stato;

5) nuove norme per il conferimento della qualifica di guardia scelta e del grado di appuntato dirette ad assicurare che la qualifica ed il grado siano attribuiti esclusivamente ad elementi meritevoli;

6) attribuzione a favore dei militari di truppa, cessati dal servizio per limiti di età e per infermità dipendenti da causa di servizio, di una indennità speciale non riversibile e cumulabile con il trattamento di quiescenza fino al compimento del 65° anno di età;

7) istituzione della categoria dei vice-brigadieri di pubblica sicurezza in servizio continuativo, a favore dei quali allorchè cessano dal servizio continuativo per età o infermità proveniente da causa di servizio, viene anche attribuita l'indennità speciale prevista per i militari di truppa;

8) computo, per il personale in congedo richiamato in servizio temporaneo, della validità, ai fini di pensione e degli aumenti biennali di stipendio, dello stesso servizio temporaneo;

9) stabilizzazione del ruolo organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con il passaggio, in esso, del contingente di 2.500 unità assunte in servizio temporaneo;

10) computo, a favore di quest'ultimo personale, del periodo di tempo trascorso nella posizione di servizio temporaneo, agli effetti dell'acquisizione della posizione di ferma, rafferma o di servizio continuativo previsto dal provvedimento in esame.

Questi dieci punti sono trasfusi negli articoli del disegno di legge che sono 69, sui quali non dirò nulla, riservandomi di dare spiegazioni in sede di esame dei singoli articoli, ove fosse necessario.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)72<sup>a</sup> SEDUTA (20 luglio 1961)

Vorrei, quindi esprimere il mio parere favorevole nei confronti del disegno di legge in esame, pregando la Commissione di volerlo approvare.

**A N G E L I L L I .** Ringrazio il relatore per la sua relazione chiara e succinta, con la quale ci ha aggiornati sulla portata e sulle finalità del disegno di legge in esame.

Si tratta di un provvedimento vivamente atteso dalle categorie interessate, e mi auguro, pertanto, che venga rapidamente approvato dalla Commissione.

Volevo solamente far rilevare alla Commissione e al Governo una discordanza esistente tra il disegno di legge che riguarda lo stato giuridico dei Carabinieri e quello che riguarda lo stato giuridico delle Guardie di pubblica sicurezza, per quanto attiene al riconoscimento per servizio valido ai fini della corresponsione dell'indennità di buona uscita dopo i primi tre anni. Sarebbe, pertanto, opportuno stabilire, mediante un emendamento, che tale disposizione, contenuta nel disegno di legge riguardante lo stato giuridico delle Guardie di finanza, venisse a far parte anche del disegno di legge riguardante lo stato giuridico delle Guardie di pubblica sicurezza.

**B I S O R I ,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Credo che la questione cui il senatore Angelilli fa riferimento riguardi due disegni di legge relativi ai carabinieri e alle guardie di finanza per i quali la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere nettamente contrario in quanto mancava la copertura.

Ora, questa norma di carattere finanziario introdotta in quei disegni di legge, sarebbe nuovamente invocata dal senatore Angelilli, ma il mio parere è che sia senz'altro più opportuno approvare il provvedimento nella sua attuale formulazione senza correre il rischio, innovandolo, di vederlo bocciare dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Se poi i disegni di legge che ho citati fossero approvati, allora si potrebbe proporre un provvedimento aggiuntivo a quello che ora dovremmo approvare, per estendere alle categorie interessate i benefici di cui godranno carabinieri e le guardie di finanza.

**A N G E L I L L I .** A parte queste assicurazioni dell'onorevole Sottosegretario, desidero presentare un ordine del giorno, cui si associa il senatore Sansone, così formulato: « La 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato fa voti perchè, qualora venga approvato il disegno di legge n. 1553, concernente: " Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati, il Governo proponga un disegno di legge inteso ad estendere ai sottufficiali e ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il beneficio contemplato nel disegno di legge sopra indicato ».

**B I S O R I ,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è favorevole all'accoglimento di questo ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

Lo stato del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — appunto, guardia scelta e guardia — è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deve esercitare le sue funzioni curando, in conformità alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente il segreto di ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.

(È approvato).

## Art. 2.

I militari di truppa si distinguono in:

- a) appuntati, guardie scelte e guardie in servizio continuativo;
- b) appuntati, guardie scelte e guardie in ferma volontaria o in rafferma;
- c) appuntati, guardie scelte e guardie in congedo;
- d) appuntati, guardie scelte e guardie in congedo assoluto.

È ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, viene dichiarato meritevole di rimanere in servizio dalle autorità competenti a concedere la rafferma.

Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

(È approvato).

## Art. 3.

I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 e quelli richiamati, a norma dell'articolo 37 sono considerati in ogni momento in attività di servizio.

Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato.

I militari di truppa di cui al primo comma non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei loro doveri.

(È approvato).

## Art. 4.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per essere in effettivo servizio deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi ed uffici.

(È approvato).

## Art. 5.

Il militare di truppa, prima di assumere servizio nel Corpo, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.

Per la guardia che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

(È approvato).

## TITOLO II

**MILITARE DI TRUPPA  
IN SERVIZIO CONTINUATIVO**

## CAPO I

**DEL SERVIZIO CONTINUATIVO  
IN GENERALE**

## Art. 6.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile.

Esso può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dal servizio.

(È approvato).

## Art. 7.

Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti posizioni:

- 1) sospensione dal servizio per motivi disciplinari;
- 2) aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)72<sup>a</sup> SEDUTA (20 luglio 1961)

triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il militare di truppa abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

Il militare di truppa in servizio continuativo subisce, altresì, una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale.

(È approvato).

#### Art. 8.

L'anzianità del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi è riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari all'interruzione.

(È approvato).

### CAPO II

#### ASPETTATIVA E SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

#### Art. 9.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

- a) per prigionia di guerra;
- b) per causa di provata infermità.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

L'aspettativa è disposta con determinazione del Capo della polizia e decorre dalla

data fissata nella determinazione stessa; per l'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

(È approvato).

#### Art. 10.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermità può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purchè idoneo al servizio incondizionato.

Il militare in aspettativa il quale deve essere valutato per l'avanzamento, o frequentare corsi, sostenere esami, è sottoposto a domanda a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio.

(È approvato).

#### Art. 11.

Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.

(È approvato).

#### Art. 12.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo che è sottoposto a procedimento penale per l'imputazione da cui può derivare

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

72ª SEDUTA (20 luglio 1961)

la perdita del grado, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale.

La sospensione deve essere immediatamente adottata nei confronti del militare a carico del quale è stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trova comunque in istato di carcerazione preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

La sospensione è altresì revocata in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non viene sottoposto ad accertamenti disciplinari ovvero questi si sono conclusi senza far luogo a provvedimenti di stato.

Se è stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione è computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi la eventuale eccedenza.

(È approvato).

#### Art. 13.

La sospensione disciplinare dal servizio è inflitta previa contestazione degli addebiti e discolpe dell'interessato per fatti di notevole gravità; la sua durata non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

(È approvato).

#### Art. 14.

Salvi i casi in cui la condanna a pena detentiva importa la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese, ha per effetto la sospensione dal servizio durante la espiazione della pena.

(È approvato).

#### Art. 15.

La sospensione dal servizio è adottata con decreto del prefetto; nei casi di cui ar-

ticoli 12, primo comma, e 13 ad essa si fa luogo su proposta del comandante di corpo.

Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso nella posizione di sospeso dal servizio è computato per metà.

(È approvato).

### CAPO III

#### CESSAZIONE DAL SERVIZIO CONTINUATIVO

##### Art. 16.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) scarso rendimento;
- d) domanda;
- e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- f) nomina all'impiego civile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato: per i casi di cui alle lettere b), c) e g), con decreto ministeriale; per gli altri casi, con determinazione del Capo della polizia.

(È approvato).

##### Art. 17.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantesimo anno di età ed è collocato in congedo.

(È approvato).



## Art. 18.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

(È approvato).

## Art. 19.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che è divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquisitato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell'articolo 18 a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(È approvato).

## Art. 20.

Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo, che cessa o ha cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per cause di guerra ed ha conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non ha raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessa o ha cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegue o ha conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo: in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

(È approvato).

## Art. 21.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ha conseguito una pensione vitalizia o assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il militare, può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile.

L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il militare che è cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale è in seguito soppressa la pensione vitalizia o non è rinnovato l'assegno, è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non sono trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma non può ottenere la riammissione, si applicano a seconda della durata del servizio le disposizioni dell'articolo 18 della presente legge a decorrere dal giorno successivo a quello della soppressione della pensione vitalizia o della scadenza dell'assegno rinnovabile.

(È approvato).

## Art. 22.

Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda, non riversibile, di lire 50.000.

Tale indennità compete fino al compimento degli anni 65.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, anche al militare di truppa che si trova nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 20 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti.

Per il militare che si trova nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 20, l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, in alcun caso, superare tale somma.

(È approvato).

## Art. 23.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che dà prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Ministro, previo parere della commissione di avanzamento, su proposta formulata dal prefetto della provincia in cui il militare presta servizio in base a rapporto del comandante di corpo, nonchè in base a rapporto del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera competenti ove si tratti di militare addetto rispettivamente a reparti provinciali, o alle predette specialità.

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

72ª SEDUTA (20 luglio 1961)

Al militare che cessa dal servizio à norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 18, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle guardie scelte indipendentemente dalla revoca della qualifica prevista dall'articolo 51, ultimo comma.

(È approvato).

#### Art. 24.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il militare che non ha raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il Capo della polizia ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, è collocato in congedo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

#### Art. 25.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 18.

L'applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

#### Art. 26.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

(È approvato).

#### Art. 27.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di commissione di disciplina che importa la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

(È approvato).

### TITOLO III

#### MILITARE DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

#### Art. 28.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma è stabilita in anni tre.

(È approvato).

#### Art. 29.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contrae la ferma volontaria dopo la nomina a guardia di pubblica sicurezza.

La ferma decorre dalla data della nomina ad allievo guardia ed è contratta avanti al comandante la scuola in cui si è svolto il corso d'istruzione per allievo guardia di pubblica sicurezza.

(È approvato).

#### Art. 30.

Allo scadere della ferma volontaria e di ogni rafferma il militare di truppa che non ha ultimato la seconda rafferma può essere ammesso a contrarre la rafferma o a rinnovarla.

La domanda di rafferma deve essere presentata al comando di reparto da cui dipende il militare, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria o rafferma già contratta.

Autorità competente a concedere la rafferma è il comandante di corpo da cui il militare dipende.

Qualora il militare, durante la ferma volontaria o la rafferma ha riportato tre o più punizioni di rigore, il comandante di corpo, ove non ritenga di proporre il diniego della rafferma, può disporre, previo nulla osta, per gli appartenenti ai reparti provinciali ed alla polizia ferroviaria o di frontiera, rispettivamente del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o dei dirigenti gli uffici di frontiera competenti, che il militare suddetto sia trattato in esperimento senza vincolo di rafferma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e prorogabile a dodici, al termine del quale concede la rafferma ovvero propone al Capo della polizia il diniego della

rafferma. La proposta è corredata, ove occorre, dal giudizio delle autorità suddette.

Il provvedimento di diniego è adottato dal Capo della polizia sentita la commissione di cui all'articolo 55.

Al militare in esperimento continuano ad applicarsi le disposizioni dei militari in ferma o rafferma; il tempo trascorso in tale posizione non è computato agli effetti degli aumenti di paga.

Al personale cui è stata concessa la rafferma, competono i relativi premi nella misura stabilita dalle norme di legge.

(È approvato).

#### Art. 31.

Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, è ammesso nel servizio continuativo se dichiarato meritevole di rimanere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal proprio comandante di Corpo. Per gli appartenenti ai reparti provinciali o alla polizia ferroviaria o alla polizia di frontiera il comandante di Corpo provvede previo nulla osta, rispettivamente, del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o di polizia di frontiera competenti.

Il comandante di corpo, qualora non ritiene il militare idoneo al passaggio in servizio continuativo, formula al Capo della polizia proposta — corredata, ove occorre, dal giudizio dell'autorità di cui al precedente comma — per la cessazione dal servizio del militare. Il provvedimento di diniego dell'ammissione al servizio continuativo è adottato dal Capo della polizia sentita la commissione di cui all'articolo 55.

Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della seconda rafferma, è considerato come servizio prestato in rafferma.

(È approvato).

## Art. 32.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.

(È approvato).

## Art. 33.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando è riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquisito la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) scarso rendimento;

c) motivi disciplinari sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;

g) perdita del grado;

Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è adottato dal Capo della polizia, previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 55, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato e parere della commissione di avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c).

Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo sono applicabili alle guardie scelte, indipendentemente dalla revoca della qualifica prevista dall'articolo 51, ultimo comma.

(È approvato).

## Art. 34.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 33, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

(È approvato).

## Art. 35.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria, o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e) ed f) dell'articolo 33, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del predetto articolo 33.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno

rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

(È approvato).

#### TITOLO IV

### MILITARE DI TRUPPA IN CONGEDO E IN CONGEDO ASSOLUTO

#### Art. 36.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo illimitato.

Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili.

Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

(È approvato).

#### Art. 37.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

- a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze nonché alle chiamate di controllo;
- b) in tempo di guerra: rimanere costantemente a disposizione del Governo, per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro dell'interno nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno

di concerto con quello del tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

(È approvato).

#### Art. 38.

Gli obblighi di servizio cessano per il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantottesimo anno di età.

Gli obblighi cessano anche prima del limite indicato nel precedente comma quando il militare di truppa è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Il militare di truppa in congedo, per il quale sono venuti a cessare gli obblighi di servizio, è collocato in congedo assoluto.

(È approvato).

#### Art. 39.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva però il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

(È approvato).

#### TITOLO V

### PERDITA DEL GRADO

#### Art. 40.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

- 1) perdita della cittadinanza;
- 2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;
- 3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o corpi di polizia;

4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

5) irreperibilità accertata;

6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della commissione di disciplina;

7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il militare proscioltosi dal giudice penale è stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando il militare condannato è stato ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il militare, proscioltosi, è stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune e nel caso che il militare, condannato, è stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 del Codice penale comune, la decisione del Ministro è presa quando il militare ne viene dimesso.

(È approvato).

#### Art. 41.

La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale. Essa decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, nn. 1), 5) e 6), e secondo dell'articolo 40, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, nn. 2)

e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, nn. 4) e 7) dell'articolo 40.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 27, la perdita del grado per le cause indicate nel primo comma, nn. 6) e 7) dell'articolo 40 decorre dalla data in cui il militare è cessato dal servizio continuativo.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che incorre nella perdita del grado è iscritto al proprio distretto militare di leva come soldato.

(È approvato).

#### Art. 42.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il militare che è incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1), 4) e 5), dell'articolo 40, quando le cause stesse sono venute a mancare;

2) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3), dell'articolo 40, quando cessa di appartenere ad altra forza armata o corpo di polizia;

3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6), dell'articolo 40, quando ha conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che ha conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Se la rimozione dal grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non è prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il militare che è incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7), dell'articolo 40, quando è intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune, e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a), n. 7), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del militare non importa di diritto la riammissione in servizio.

(È approvato).

## TITOLO VI

### DISCIPLINA

#### CAPO I

#### SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

##### Art. 43.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 13;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 33, lettera c);

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, n. 6) dell'articolo 40.

(È approvato).

#### CAPO II

#### PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

##### Art. 44.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile

di una delle sanzioni indicate all'articolo 43, è effettuata dal comandante di reparto mediante contestazione degli addebiti e discolta dell'interessato.

È sottoposto alla commissione di disciplina il militare che è ritenuto responsabile di atti che possono importare la perdita del grado.

(È approvato).

##### Art. 45.

Per i giudizi a carico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è competente, secondo le norme procedurali vigenti, la commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Il deferimento alla commissione di disciplina è disposto:

dall'ispettore di zona o dal comandante di corpo dal quale dipende il militare;

può essere altresì disposto dal questore alle cui dipendenze il militare presta servizio.

Il Ministro o il Capo della polizia o il tenente generale ispettore del Corpo possono, in ogni caso, per qualsiasi militare ordinare direttamente il deferimento alla commissione di disciplina.

(È approvato).

##### Art. 46.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare.

(È approvato).

##### Art. 47.

In caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle



guardie di pubblica sicurezza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.

Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

(È approvato).

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI PER I MILITARI RESIDENTI ALL'ESTERO E PER IL TEMPO DI GUERRA

##### Art. 48.

Agli effetti della presente legge, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Il militare deferito alla commissione di disciplina che è residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla commissione e ne dia partecipazione al presidente può far pervenire la memoria difensiva ed i documenti che ritiene utili a sua discolta.

(È approvato).

##### Art. 49.

In tempo di guerra, nel caso di militare di truppa appartenente a reparto inquadrato in unità di altra Forza armata il comandante di tale unità dispone gli accertamenti disciplinari, adotta le decisioni conseguenti a tali accertamenti e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.

(È approvato).

### TITOLO VII

#### CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA SCELTA ED AVANZAMENTO AD APPUNTATO

##### Art. 50.

Per il conferimento della qualifica di guardia scelta e per l'avanzamento al grado di appuntato, è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali e professionali necessari per bene adempiere le funzioni della qualifica e del nuovo grado.

(È approvato).

##### Art. 51.

La qualifica di guardia scelta è conferita, nei limiti del contingente stabilito dall'organico del Corpo, seguendo l'ordine di ruolo, alle guardie di pubblica sicurezza, con almeno sei anni di lodevole servizio, che nell'ultimo anno non hanno subito punizione di rigore o altra più grave e che non si trovino sottoposte ad esperimento.

La qualifica è conferita con determinazione del Capo della polizia previo parere dei comandanti di Corpo, nonchè per gli appartenenti a reparti provinciali o di polizia ferroviaria e di frontiera, del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o di polizia di frontiera competenti.

Il conferimento della qualifica può essere revocato per gravi motivi dal Capo della polizia di propria iniziativa o su proposta degli organi di cui al comma precedente.

(È approvato).

##### Art. 52.

L'avanzamento al grado di appuntato ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità seguendo l'ordine di ruolo.

All'avanzamento sono ammesse le guardie scelte in possesso dei requisiti di cui all'ar-

articolo 50 che hanno conseguito nell'ultimo anno classifica non inferiore a «buono con tre», non hanno riportato nei due anni precedenti lo scrutinio punizione di rigore o altra più grave e non si trovano sottoposte ad esperimento.

La promozione è conferita con decreto ministeriale previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 55.

(È approvato).

#### Art. 53.

È sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che è sottoposto a procedimento disciplinare o penale, sospeso dal servizio ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.

Il Ministro dell'interno o il Capo della polizia hanno facoltà di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravità.

(È approvato).

#### Art. 54.

Al militare di truppa nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si è concluso in senso favorevole o per il quale è stata revocata la sospensione precauzionale e che è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, è conferita la qualifica di guardia scelta o la promozione ad appuntato, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Al suddetto militare sono attribuiti l'anzianità ed il posto di ruolo che gli sarebbero spettati se non si fosse verificata la sospensione del conferimento della qualifica o del grado.

Nel caso di aspettativa diversa da quella per infermità dipendente da causa di servizio, la qualifica o la promozione sono conferite, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione dell'aspettativa ovvero dal giorno successivo a quello in cui si forma la relativa vacanza, qualora tale vacanza non sussista alla data predetta.

Non si fa luogo al conferimento della qualifica o della promozione quando il procedimento penale è stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione o quando, in dipendenza del procedimento disciplinare, è stata inflitta punizione di rigore o altra più grave.

(È approvato).

#### Art. 55.

La Commissione di avanzamento per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è nominata con decreto del Ministro dell'interno all'inizio di ogni anno ed è costituita come segue:

1) dal direttore della divisione Forze armate di polizia, presidente;

2) da due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a tenente colonnello;

3) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica di direttore di sezione;

4) da un funzionario dell'amministrazione di pubblica sicurezza con qualifica di commissario capo.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe o un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a commissario o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a capitano.

Con lo stesso decreto, in sostituzione, rispettivamente, dei membri di cui ai nn. 1) e 2) vengono nominati quali membri supplenti un vice prefetto o un vice prefetto ispettore e due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a maggiore.

Per la validità dei giudizi della commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente.

I componenti della commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianità.

(È approvato).

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 56.

Il vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma è ammesso in servizio continuativo in conformità alle norme dell'articolo 31.

Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano le norme della legge 3 aprile 1958, n. 460 — escluse quelle particolari alle categorie dei sottufficiali in ferma volontaria, in rafferma o in servizio permanente — nonché, in quanto compatibili, le norme della presente legge.

Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia provvisto o meno di pensione vitalizia.

Nel caso sia riconosciuto non idoneo permanente al servizio incondizionato, il vicebrigadiere cessato dal servizio continuativo o che non vi sia stato ammesso è collocato in congedo assoluto.

Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta la indennità speciale annua lorda non reversibile prevista dall'articolo 22, nella misura di lire 55.000 alle stesse condizioni contemplate nell'articolo medesimo.

*(È approvato).*

## Art. 57.

Ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico ap-

provato con regio decreto 26 febbraio 1923, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiore al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative.

A tal fine, lo stipendio o la paga fruiti da detto personale, vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

## Art. 58.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessano dal servizio per perdita del grado con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia.

*(È approvato).*

## Art. 59.

Il personale delle categorie in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato in servizio temporaneo cui spetta una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attività del grado rivestito, tenuto conto della

anzianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole.

Il servizio temporaneo di richiamato reso dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è utile ai fini di pensione e degli aumenti periodici biennali.

(È approvato).

#### Art. 60.

I limiti di età minimo e massimo per il reclutamento delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti, rispettivamente, in anni diciotto e ventisei.

Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previsto da leggi speciali.

(È approvato).

#### Art. 61.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.

(È approvato).

#### Art. 62.

Il contingente di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 43, è soppresso.

L'organico delle guardie scelte, guardie e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2.500 posti.

Nell'organico delle guardie scelte, guardie ed allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è lasciato vacante un numero di posti pari a quello dei sottufficiali e militari di truppa mantenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

(È approvato).

#### Art. 63.

Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere o di militare di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri di pubblica sicurezza che sono stati ammessi a contrarre la seconda rafferma e gli appuntati, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza raffermati che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma triennale.

I militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio temporaneo di polizia alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della presente legge, sono immediatamente inquadrati, col grado di guardia nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine risultante dalla anzianità di servizio posseduta nel Corpo stesso ed a parità di anzianità, dall'età. Ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 43.

I militari che siano stati inquadrati in ruolo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1956, n. 699, dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 43, e quelli di cui al precedente comma, assumono la posizione di ferma volontaria, di rafferma o di servizio continuativo, cui possono aspirare in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge, computandosi, a tali fini, anche il periodo di tempo trascorso nella posizione di servizio temporaneo.

I militari di cui al secondo comma del presente articolo prestano giuramento e contraggono la ferma volontaria o la rafferma davanti al comandante di Corpo da cui dipendono.

(È approvato).

## Art. 64.

Ai vicebrigadieri, agli appuntati, alle guardie scelte e alle guardie di pubblica sicurezza che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età, o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto gli anni 65, compete la indennità speciale prevista dagli articoli 56 e 22, a decorrere dal 1° gennaio 1961, o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data.

La suddetta indennità speciale compete anche, sino al compimento del 65° anno di età, al personale di cui al precedente comma che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## Art. 65.

Fino a quando non sarà provveduto con apposite norme e salvo quanto previsto dal comma terzo, al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in ferma volontaria o in rafferma, sono estese, in quanto compatibili con l'ordinamento del Corpo, le disposizioni concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma; al militare di truppa in servizio continuativo, sono estese le disposizioni concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per il sottufficiale di pubblica sicurezza.

La licenza ordinaria è concessa dalle autorità di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, articoli 5 e 6; quella straordinaria è concessa, a domanda degli interessati, dal comandante di corpo, previo nulla osta del questore o dei dirigenti gli uffici di polizia di frontiera ove si tratti di militare di trup-

pa addetto, rispettivamente, ai reparti provinciali o alle predette specialità.

Al militare di truppa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in licenza straordinaria continuano ad essere applicate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515.

Agli effetti dell'applicazione delle norme concernenti i requisiti per l'avanzamento, la classifica di distinto riportata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di «buono con tre».

(È approvato).

## Art. 66.

Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni per le quali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.

(È approvato).

## Art. 67.

I decreti del Ministro dell'interno e le determinazioni del Capo della polizia, nelle materie previste nella presente legge, sono soggetti a controllo preventivo da parte della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno e della Corte dei conti; i decreti del Prefetto, di cui all'articolo 15 della legge, sono soggetti al controllo preventivo da parte della Ragioneria provinciale dello Stato e dell'Ufficio della Corte dei conti competente per territorio.

(È approvato).

## Art. 68.

Sono abrogate le disposizioni concernenti lo stato degli appuntati, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza contenute nel-

regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515 concernente la disciplina delle licenze straordinarie ed il licenziamento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fisica inabilità nonché le leggi 1° settembre 1940, n. 1373, 20 gennaio 1948, n. 15, nella parte relativa all'arruolamento dei sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia, 3 ottobre 1951, n. 1126, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di pensione spettante ai familiari degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduti per infermità non proveniente da causa di servizio.

(È approvato).

#### Art. 69.

All'onere di lire 103.752.500, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che il senatore Angelilli ha presentato un ordine del giorno, sul quale si è espresso favorevolmente il Governo, del seguente tenore: « La 1ª Commissione permanente del Senato fa voti perchè, qualora venga approvato il disegno di legge n. 1533, concernente: " Norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati, il Governo proponga un disegno di legge inteso ad estendere ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di publi-

ca sicurezza il beneficio contemplato nel disegno di legge sopra indicato ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: « Aumento del contributo obbligatorio a carico delle pensioni privilegiate a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio » (1506) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci, Durand de la Penne, Pennacchini, Simonacci e Fracassi: « Aumento del contributo obbligatorio a carico delle pensioni privilegiate a favore dell'Unione mutilati per servizio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge di cui do lettura:

Il contributo a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio — previsto dallo articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, rettificato con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1953, e dallo articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 — è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

S C H I A V O N E , *relatore*. Onorevoli senatori, con la legge 13 aprile 1953, n. 337, è stata riconosciuta all'Unione mutilati per servizio la facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, divenuti tali non per fatti di guerra, il pagamento di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili da destinare al funzionamento dei propri Uffici di assistenza.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)72<sup>a</sup> SEDUTA (20 luglio 1961)

L'articolo 45 della successiva legge 11 aprile 1955, n. 379, estende le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 337 ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario i quali fruiscono di pensione di privilegio a carico degli Istituti di previdenza e comunque degli Enti locali territoriali ed istituzionali.

Tale contributo venne stabilito in analogia alle disposizioni vigenti a favore della Associazione mutilati ed invalidi di guerra e, successivamente, anche a favore della Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Considerato che i cespiti di entrata sono insufficienti per fronteggiare le crescenti necessità di carattere assistenziale della Unione e che, con provvedimenti già approvati o in corso vengono apportati miglioramenti alle pensioni privilegiate dello Stato e degli Enti locali, il Comitato centrale direttivo ha espresso il voto che il contributo anzidetto venga aumentato in analogia a quanto è stato disposto con provvedimenti recentemente presentati al Parlamento a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Per queste ragioni, è stato predisposto il presente provvedimento secondo il quale il contributo in parola viene aumentato da lire 50 a lire 100.

Poichè bisogna favorire le opere assistenziali, ritengo che il disegno di legge sia meritevole di approvazione.

**G I A N Q U I N T O**. L'assistenza è dovuta per legge, mentre con questo provvedimento si impongono contributi a carico di coloro che non sono iscritti alla Associazione, questo è il punto!

Se queste Associazioni non hanno i fondi sufficienti per remunerare i loro impiegati si provveda per altra via, ma non si può consentire che vengano gravati di contributi sulle pensioni coloro che non fanno parte delle Associazioni stesse.

Questa nostra posizione non è nuova, ma risponde ad una convinzione che abbiamo sempre sostenuta.

**S C H I A V O N E**, *relatore*. Secondo me, la cosa essenziale da considerare è il fine assistenziale che va a beneficio di tutti, e se lo si vuole conseguire bisogna darne i mezzi.

Il contributo richiesto, ripeto, è minimo e lo scopo prevale su ogni osservazione.

**C A R U S O**. In occasione della discussione della legge che riguardava i mutilati di guerra, abbiamo espresso la nostra opposizione, osservando che anche se è vero che l'assistenza dev'essere più ampia, essa non deve ricadere a carico dei pensionati come invece viene proposto.

Questa è una questione di principio che a suo tempo abbiamo sollevata e sulla quale non possiamo non insistere; anche la detrazione di lire 50 mensili da pensioni di poche migliaia di lire costituisce una misura che non possiamo approvare.

Provveda il Governo a trovare i fondi per concedere l'assistenza giustamente dovuta!

Sono queste le ragioni, oltre quelle espresse dal senatore Gianquinto — che cioè questo tributo andrebbe a gravare anche sui pensionati non iscritti alle Associazioni — per le quali chiediamo che questo provvedimento non venga approvato.

**Z A M P I E R I**. Se mai si dovrebbe dire che si tratta di un'iscrizione forzosa!

**S C H I A V O N E**, *relatore*. È giusto che ognuno sostenga i propri principi, ma la questione mi pare superata perchè quando ci siamo occupati del problema, avevamo deciso di approvare questo aumento di lire 50.

Del resto l'Unione nazionale mutilati per servizio intende restituire i maggiori incassi a favore degli stessi iscritti.

Vorrei pertanto che la Commissione, essendo già stata superata la questione principale, esprimesse parere favorevole al provvedimento.

**B I S O R I**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La legge del 1953 fissò il contri-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)72<sup>a</sup> SEDUTA (20 luglio 1961)

buto in 50 lire e mi pare che un motivo per approvare l'aumento in questione sia quello che dal 1953 ad oggi sono passati parecchi anni.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**« Norme sulla periodicità dei censimenti generali » (1614)**

**P R E S I D E N T E** . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme sulla periodicità dei censimenti generali ».

Ritengo opportuno prospettare agli onorevoli colleghi della Commissione l'utilità di un rinvio della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta, per consentire un meditato esame di alcuni emendamenti che sono stati presentati.

**B I S O R I** , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A mio avviso il disegno di legge avrebbe potuto benissimo essere discusso nella seduta odierna.

**P R E S I D E N T E** . Se non si fanno osservazioni, rinvio ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,30.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari